

10.41 Accesso di partecipante a selezioni per la qualifica dirigenziale alla propria scheda di valutazione, e al quaderno degli scrutini degli altri concorrenti selezionati

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VV.FF.

FATTO

Il Dott., funzionario direttivo del Corpo Nazionale dei VV.FF. ha partecipato alle selezioni dirette alla promozione nella qualifica di I dirigente, ed, in relazione alla graduatoria redatta dall'Amministrazione, ha formulato un'istanza di accesso alla propria scheda di valutazione 2017, nonché ai "quaderno degli scrutini" degli altri concorrenti selezionati.

L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso, con due provvedimenti, il secondo reso all'esito di una richiesta di riesame del ricorrente, ed avverso il rigetto della sua istanza di accesso il dott. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Il Ministero resistente ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, trattandosi di atti relativi ad una procedura comparativa cui l'istante ha preso parte, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

La Commissione rileva, inoltre, che la circostanza principale posta a fondamento del diniego, in base alla quale sarebbe preclusa la facoltà di impugnare la graduatoria redatta all'esito della selezione, circostanza, peraltro, che lo stesso istante deduce essergli nota, non è ostativa all'esercizio del diritto di accesso, che nella specie deve essere, comunque, garantito, a prescindere dell'esistenza di un interesse di tipo difensivo in capo all'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

10.42 Accesso a ricevute telematiche di comunicazioni e dichiarazioni trasmesse dall'accedente alla cassa edile provinciale

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Cassa Edile della Provincia

FATTO

La ricorrente, con istanza dell'8 maggio 2018, ha chiesto alla Cassa Edile resistente di potere accedere alle ricevute telematiche di tutti i tipi di comunicazioni e dichiarazioni trasmesse dal 2010 al 2017 dal sig., quale intermediario, per conto dei propri clienti.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel giudizio di secondo grado - r.g. n. / - presentato avverso la sentenza con la quale il Tribunale di - sez. Lavoro ha rigettato il ricorso per illegittimo licenziamento effettuato dall'ex datore di lavoro sig. Ricorda la ricorrente nella richiesta ostensiva che la Commissione, con decisione del 18 gennaio 2018, ha accolto un ricorso in una fattispecie analoga.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 14 maggio 2018, ha negato il chiesto accesso richiamando la normativa a tutela dei dati personali. Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in data 16 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta l'opposizione del controinteressato sig., il quale riepiloga la vicenda alla base della presentazione della richiesta ostensiva. In particolare, ricorda il controinteressato che è in corso un contenzioso con la ricorrente, la quale ultima ha depositato nel fascicolo processuale il numero degli invii telematici delle dichiarazioni effettuate dal sig. quale intermediario per conto dei propri clienti, trasmesse negli anni 2010 al 2017, acquisiti dalla ricorrente a seguito della decisione della Commissione del 18 gennaio ultimo scorso citata. Aggiunge il controinteressato che i chiesti documenti contengono dati sensibili che riguardano la vita privata e la riservatezza propria e dei clienti dello studio, ossia persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni, portatori di interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui sono titolari.

Inoltre, sostiene il controinteressato che il diritto di difesa della ricorrente sarebbe recessivo rispetto al diritto alla tutela dei dati sensibili atteso che nel giudizio pendente in grado di Appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la ricorrente non può produrre nuovi documenti o avanzare nuove istanze di carattere istruttorio.

DIRITTO

La Commissione osserva che, contrariamente a quanto affermato dal controinteressato, la ricorrente ha chiesto di accedere alle ricevute telematiche di tutti i tipi di comunicazioni e dichiarazioni e non alle dichiarazioni stesse.

Nella presente fattispecie, dunque, il bilanciamento deve essere effettuato tra il diritto di difesa della ricorrente ed il diritto alla tutela di dati personali comuni. Al riguardo l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 – dispone che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Pertanto, poiché i chiesti documenti sono necessari per curare gli interessi giuridici della ricorrente, la Commissione ritiene che l'interesse difensivo di quest'ultima debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei dati comuni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

11.43 Accesso della madre di minore alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale per l'esercizio, nell'interesse del figlio, di un'azione diretta al riconoscimento di un contributo economico a carico del padre, a titolo di mantenimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.R.

FATTO

La sig.ra ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di e Direzione Regionale delle - un'istanza di accesso a tutta la documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale facente capo al Sig. (dichiarazioni dei redditi, ai modelli CUD e/o Certificazione Unica, alle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria – sezione Archivio dei rapporti finanziari).

A sostegno dell'istanza deduceva che dalla relazione con il signor era nato, di anni 1 e 7 mesi al momento dell'istanza di accesso e che, in qualità di genitore, aveva interesse a conoscere la documentazione richiesta per poter proficuamente esercitare, nell'interesse del figlio minore, un'azione diretta al riconoscimento di un contributo economico a carico del padre, a titolo di mantenimento.

Alla sua istanza di accesso la ricorrente allegava la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con la quale era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio di un'azione giudiziale diretta a conseguire il mantenimento per il figlio minore.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, nella parte in cui era diretta nei confronti della D.R., ai fini dell'accesso agli archivi finanziari, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela degli interessi giudici del figlio minore, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive nell'ambito della instauranda controversia con il padre del piccolo, in punto di corresponsione dell'assegno di mantenimento.

La stessa Agenzia non contesta siffatto interesse avendo consentito l'accesso ai documenti diversi da quelli facenti parte dell'Archivio finanziario.

Con riferimento a tali atti la Commissione osserva che la normativa a cui fa riferimento l'Agenzia non prevede, come di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, che siffatti dati, una volta riversati nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzati "unicamente" dall'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi la norme a precisare che si tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l'azione di contrasto all'evasione fiscale, senza affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell'eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono.

Il Consiglio di Stato (sentenza della Sezione IV 14/05/2014, n. 2472) in fattispecie avente ad oggetto il diritto di accesso vantato da un privato, al fine di esercitare i suoi diritti nei confronti del coniuge per dimostrarne in giudizio la capacità reddituale, ha affermato la accessibilità dei dati dell'Anagrafe Tributaria (ivi compresi quelli contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari).

Più recentemente il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 12289/2017 pubblicata il 12 dicembre 2017, ha ritenuto di confermare l' "*orientamento giurisprudenziale inaugurato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2472 del 2014, e poi fatto proprio da numerose pronunce del giudice amministrativo (cfr. ex multis: Tar Bari, sez. III, 3 febbraio 2017, n. 94; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 17-04-2015, n. 5717; T.A.R. Friuli-Venezia*

Giulia Trieste Sez. I, Sent., 08-10-2012, n. 363; T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 466) circa l'ostensibilità dei "rapporti finanziari" del coniuge in sede di giudizio di separazione".

Isolato, invece, risulta il precedente di segno opposto (Consiglio di Stato, sentenza n. 3461 del 2017) ove si afferma, in sostanza, l'inutilizzabilità dello strumento dell'accesso ai documenti tutte le volte in cui sia pendente un giudizio civile, dovendosi in tal caso fare uso solamente dei poteri istruttori previsti della normativa del codice di procedura civile.

In disparte l'opinabilità nel merito di tale ultimo orientamento, anche rispetto ad altri numerosi precedenti della giurisprudenza amministrativa, la Commissione osserva che nella fattispecie, essendo la domanda di accesso finalizzata ad incardinare utilmente l'azione civile contro il genitore del minore, mancherebbe il presupposto stesso per invocare la (alternativa) tutela giudiziale attraverso l'esercizio dell'*actio ad exhibendum* nell'ambito di un processo civile non ancora pendente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 5 luglio 2018)

10.44 Accesso difensivo, nell'ambito di causa civile per l'affidamento di minore, alla documentazione attestante il rapporto contributivo/previdenziale della madre

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il signor rivolgeva all'INPS di un'istanza di accesso alla documentazione attestante il rapporto contributivo/previdenziale della Sig.ra, madre del proprio figlio minore, che risultava impiegata in una farmacia di

L'istanza di accesso in questione veniva giustificata con riferimento all'esigenza di acquisire elementi di conoscenza sulla situazione finanziaria della Sig.ra per tutelare i suoi interessi nell'ambito della causa civile vertente sull'affidamento del minore e sui rispettivi diritti ed obblighi, anche di natura patrimoniale.

L'INPS, interpellata la controinteressata, la quale si opponeva all'accesso, rigettava l'istanza invocando l'art. 16 del proprio Regolamento in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha tempestivamente adito il Difensore civico regionale che ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

Anche la controinteressata si è costituita in questa sede tramite l'Avv. il quale nell'interesse e per conto della propria assistita, ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività e il difetto di interesse del Sig. che deduce essere comunque in possesso dei dati della Sig.ra per averli rinvenuti presso il Centro per l'impiego di

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono fondate le eccezioni preliminari mosse dalla difesa della contro ricorrente.

Il ricorso risulta, infatti, tempestivo in quanto inoltrato al Difensore civico regionale in data 11/6/2018, allorché l'ultimo giorno utile (10/6/2018) cadeva di domenica, sicché deve ritenersi prorogato di diritto al primo giorno utile non festivo (arg. ex art. 155 c.p.c. e art. 52 c.p.a.).

Né rileva in danno del ricorrente il fatto di aver erroneamente adito il Difensore civico regionale, in luogo della competente Commissione alla luce del costante avviso di questa Commissione nel senso della idoneità del ricorso all'Autorità incompetente (Difensore civico) ad impedire la decadenza.

Inoltre, nel caso di specie, il provvedimento di rigetto dell'INPS indica erroneamente nel Difensore civico regionale l'Autorità cui rivolgersi per presentare ricorso e tale indicazione configura un'ipotesi di errore scusabile idoneo, comunque, a consentire una rimessione in termini.

Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di interesse non essendovi prova della conoscenza da parte dell'istante dei documenti richiesti.

Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.

La Commissione osserva, a riguardo, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito delle controversie in corso con la Sig.ra

A sostegno del diniego l'INPS invoca l'art. 16 del Regolamento INPS (determinazione n. 366/2011) in base al quale (lett. d), per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, *“salvi i casi previsti dalla legge”*.

L'Istituto omette, tuttavia, di considerare che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 l. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

Siffatta previsione, costituisce, pertanto, idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Istituto, che, peraltro, fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 5 luglio 2018)

10.45 Accesso alle dichiarazioni rese da lavoratori dipendenti in sede di accertamenti ispettivi

Ricorrente:S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

La Società S.r.l. ha ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale che concludeva gli accertamenti ispettivi svolti dai funzionari in cui venivano contestate violazioni asseritamente verificatesi in materia di somministrazione di lavoro.

Nell'ambito di tale vicenda formulava un'istanza alle dichiarazioni rese dai tre lavoratori coinvolti i quali sottoscrivano l'istanza autorizzando l'ostensione; l'istanza veniva riscontrata dal competente Ispettorato, che negava l'accesso alle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento ispettivo.

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui insiste per la legittimità del diniego e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto anche Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non

risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nel caso di specie, tuttavia, i lavoratori di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni hanno espressamente consentito tale acquisizione sicché deve ritenersi abbiano già compiuto le proprie valutazioni in merito all'inesistenza di possibili pregiudizi derivanti dall'ostensione delle loro dichiarazioni al datore di lavoro.

Non colgono nel segno, infine, le obiezioni dell'Amministrazione in ordine alla possibilità per la parte ricorrente di esercitare, comunque, il diritto di difesa in quanto quest'ultima, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere agli atti posti alla base delle contestazioni in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta dell'11 settembre 2018)

10.46 Accesso del dirigente scolastico ad atti inerenti procedimento disciplinare attivato nei confronti di un docente

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca – U.S.R. della – Ambito territoriale di

FATTO

Il Dirigente scolastico presentava un'istanza di accesso agli atti di un procedimento disciplinare attivato nei confronti di una docente che presta servizio nell'Istituzione scolastica dal medesimo diretta.

Integrata l'istanza di accesso, l'Amministrazione, rilevata la presenza di due controinteressate, una delle quali era la docente destinataria del procedimento disciplinare, ed esaminate le relative opposizioni, ha, in un primo momento accolto l'istanza di accesso, ad eccezione di alcune registrazioni audio depositate dalla docente in fase di istruttoria, perché non ammesse come prove.

Successivamente, con nota n. del 16.2.2018 l'Amministrazione ha riesaminato la propria posizione consentendo l'accesso limitatamente alla documentazione, effettivamente ritenuta rilevante ai fini dell'istruttoria e della definizione del procedimento disciplinare, ma non di quella esclusa da tale procedimento, non considerata rilevante ai fini della decisione.

Avverso il parziale rigetto sulla sua istanza di accesso, il Sig. ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 9 aprile 2018 la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso proposto a questa Commissione alle Sig.re e, controinteressate coinvolte nella vicenda e già individuate al momento dell'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In data 21.05.2018 il Dott. reiterava l'istanza di accesso adducendo un interesse "nuovo" rispetto a quello a sostegno della precedente. L'Amministrazione con nota del 20.06.2018 confermava il diniego di accesso agli atti sulla base delle medesime precedenti considerazioni.

Avverso tale atto, il Sig. ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 30.07.2018 con nota n. del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la - Ufficio -ambito territoriale per la Provincia di è pervenuta memoria difensiva dell'Amm.ne resistente in cui si insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, *"la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento"*.

Tale disposizione legittimante, in via generale, la possibilità di reiterare l'istanza di accesso consente un sindacato di merito da parte della Commissione nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione ovvero un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione.

Nel caso di specie la nuova istanza del ricorrente appare assistita da nuove o diverse ragioni legittimanti l'accesso che si riferiscono alla necessità di tutela giudiziale anche in sede civile, ai fini inibitori e risarcitori, tenuto conto del contestato carattere diffamatorio delle affermazioni attribuite alla controinteressata.

Ciò premesso la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono

consistere, nella specie, nelle iniziative da intraprendere in relazione alle asserite condotte diffamatorie perpetrate in danno dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta dell'11 settembre 2018)

10.47 Accesso di coniuge separato a modello unico e/o cud dell'ex coniuge, al cassetto fiscale, ai contratti di locazione come dante causa e avente causa, e ad accertamenti fiscali e a denunce di successione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale- Settore Controllo – Ufficio Accertamento e Settore Gestione Risorse - Ufficio Contenzioso e Disciplina

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., con istanze del 22 maggio 2018, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di, di accedere ai seguenti documenti: il modello unico e/o cud relativo ai periodi di imposta 2015, 2016 2017 dell'ex coniuge sig., il cassetto fiscale, i contratti di locazione come dante causa e avente causa, eventuali accertamenti fiscali ed eventuali denunce di successione a favore del sig.

Alla Direzione Regionale dell'....., la ricorrente ha chiesto di “prendere visione delle informazioni sui dati e comunicazioni inoltrate all'Archivio dei Rapporti finanziari presso l'Anagrafe Tributaria”. Espone la ricorrente di essere consensualmente separata dal controinteressato il quale è tenuto a versare, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di € mensili per ciascuno dei due figli minorenni. Pertanto, motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per consentire ai figli di percepire il contributo citato in considerazione del mancato e/o ridotto versamento del medesimo effettuato dal padre.

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di - ha consentito il chiesto accesso in data 30 maggio 2018.

La Direzione Regionale, invece, con provvedimento del 12 giugno 2018, ha negato il chiesto accesso riepilogando la normativa in tema di accesso ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. In particolare, l'amministrazione ha ricordato che il d.l. n. 223 del 2006, istitutivo dell'Anagrafe tributaria denominata Archivio dei rapporti finanziari, ha stabilito che i dati ivi contenuti

possono essere utilizzati dall'Agenzia esclusivamente per attività connesse all'accertamento sulle imposte dei redditi e sulle imposte sul valore aggiunto ed alla riscossione mediante ruolo. La successiva legge di conversione n. 248 del 2006 ha esteso la possibilità di accesso ai soggetti individuati dall'art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973 e per le finalità ivi indicate, ossia: l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca ed all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge. Aggiunge l'amministrazione che il d.l. n. 83 del 2015 ha introdotto delle ulteriori modifiche le quali prevedono, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la fruibilità delle informazioni contenute nelle banche previste dall'art. 492 c.p.c.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato al controinteressato

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione ribadisce le motivazioni alla base del proprio diniego, ulteriormente esponendo che l'accesso all'Archivio dei Rapporti Finanziari è fortemente limitato sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, poiché accessibile unicamente dai soggetti individuati in base al combinato disposto dell'art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973 e dell'art. 4 del d.m. n. 269 del 2000 e per le sole finalità ivi elencate. Prosegue l'amministrazione affermando che "l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari è possibile solo ed esclusivamente previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, ovvero del giudice del procedimento, nei casi di procedimenti in materia di famiglia (art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c.)", come nel caso di specie. Pertanto, conclude l'amministrazione che si deve ritenere sussistente la piena applicabilità alla richiesta della ricorrente della normativa processuale che prevede espressamente che la ricerca telematica possa essere consentita solo previo rilascio dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale.

DIRITTO

La Commissione osserva che qualora si aderisse alle argomentazioni alla base del provvedimento di diniego fornite dall'amministrazione resistente, ossia che l'accesso ai chiesti documenti è regolato dalla normativa speciale di cui agli artt. artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *quinqies* disp. att. c.p.c. con esclusione della disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, ne deriverebbe una menomazione del diritto di difesa della ricorrente. Quest'ultima, infatti, non sarebbe in grado di valutare l'opportunità di percorrere la via giurisdizionale per tutelare il diritto dei figli minori al mantenimento. Inoltre, l'asserita prevalenza delle norme processuali civilistiche citate da parte resistente, determinerebbe un'interpretazione dell'istituto dell'accesso non conforme al dettato legislativo. Si ricorda, infatti, che l'istituto dell'accesso ha un'estensione diversa rispetto alle esigenze istruttorie accessorie ad un giudizio essendo sufficiente per essere legittimati all'accesso che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse giuridico diretto e concreto, collegato al documento di cui si chiede l'ostensione.

La Commissione ricorda, poi, che la giurisprudenza è ormai consolidata (Tar Veneto, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 61; Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472) nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata. La giurisprudenza, inoltre, in una fattispecie analoga a quella oggetto del ricorso, afferma che “Gli atti in questione rientrano nell'ampia nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa. Infatti, come osservato dalla giurisprudenza altrettanto consolidata sul punto, l'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 605, disciplina compiutamente la forma, i contenuti e le modalità di trasmissione di dette “comunicazioni”, nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi da parte dell'Amministrazione (oltre alla loro conservazione e tenuta): di modo che non è possibile sostenere né che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né che si tratti di mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all'Amministrazione una non esigibile attività di elaborazione e/o estrapolazione”. Prosegue la giurisprudenza affermando che “In presenza di figli minori, la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge” (T-A-R. Puglia, sez. III, sentenza n. 94 del 2017). Secondo l'orientamento citato, tuttavia, l'esercizio dell'accesso subisce la limitazione derivante dal D.M. 29 ottobre 1996, nr. 603, art. 5 (lettera a), relativo alla “documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa”, il quale precisa che, pur trattandosi di documenti sottratti all'accesso, va però garantita “la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”.

In definitiva, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso nella forma della sola visione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta dell'11 settembre 2018)

10.48 Accesso a documenti relativi ad avviso di espropriazione per pubblica utilità

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il Sig., in proprio, con istanza spedita in data 27 aprile 2018 e ricevuta dall'amministrazione resistente il successivo 4 maggio, ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi ad un avviso di espropriazione per pubblica utilità in precedenza recapitato all'odierno ricorrente.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente con nota del 26 agosto ha comunicato al ricorrente di aver chiesto un preventivo per la riproduzione degli elaborati richiesti dal ricorrente, senza tuttavia, ad oggi, far sapere altro al

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L'accesso richiesto dall'odierno ricorrente e sul quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, è del tipo endoprocedimentale, avendo ad oggetto documenti di una procedura ablatoria riguardante il ricorrente medesimo. Tale circostanza, peraltro, trova conferma anche in ragione della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto.

Pertanto, sussistendo un chiaro e qualificato interesse all'ostensione e non ravvisandosi, per converso, profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta dell'11 settembre 2018)

11.49 Accesso di docente di ruolo ad atti relativi alla domanda di mobilità**Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito territoriale di**FATTO**

La prof.ssa, docente di ruolo nella classe di concorso A017 (disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), in servizio presso il Liceo Scientifico e Linguistico “.....” di ha presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019, esprimendo preferenza per il Liceo Scientifico “.....” di (.....), rilevando di aver precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92.

Deduce la ricorrente che, in data 13/07/18, veniva pubblicato il bollettino dei trasferimenti provinciali, da cui è risultato che la domanda di mobilità della prof.ssa è stata rigettata, e che invece il trasferimento presso il Liceo “.....” di è stato assegnato alla prof.ssa con punti e “*precedenza prevista da CCNP*”.

La ricorrente, pertanto, in data 18/07/18 ha presentato istanza di accesso chiedendo copia degli atti relativi alla domanda di mobilità prodotta dalla collega, assegnataria del trasferimento a lei negato.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura di mobilità per l'assegnazione della sede di servizio per l'anno scolastico in questione.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler conoscere la domanda presentata dalla concorrente che si è vista assegnare la sede rivendicata, per potere tutelare la propria posizione.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 4 ottobre 2018)

10.50 Accesso ambientale inerente realizzazione di un corridoio di atterraggio occupante tutta l'ampiezza del tratto di spiaggia libera destinata e utilizzata per la balneazione dei cittadini

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La sig.ra aveva presentato un'istanza d'accesso, datata 17 agosto 2018, rivolta al Comune di chiedendo di accedere a *“tutti gli atti relativi all'autorizzazione rilasciate dal Comune di e, comunque, notificate all'Autorità Marittima, per la realizzazione del predetto corridoio di atterraggio, ivi compresi istanze di autorizzazione complete di tutta la prescritta documentazione comprovante la sussistenza e il possesso dei requisiti di legge, determine dirigenziali, delibere comunali, altri atti comunque connessi e/o conseguenti?”*.

L'istante riferiva che tale richiesta era collegata all'avvenuta realizzazione di un corridoio di atterraggio che occupa tutta l'ampiezza del tratto di spiaggia libera posta tra il Lido “.....” e il Lido “.....”, posto in zona aperta, destinata e utilizzata per la balneazione dei cittadini con caratteristiche che paiono essere in violazione dell'ordinanza n. / e dell'art. 5 vigente PIR, precisando che non risultano pubblicati all'Albo pretorio a partire dal 03.08.2018 atti relativi ad autorizzazioni al corridoio di lancio.

Evidenziava il proprio interesse qualificato in quanto proprietaria di immobili in Lido di la sig.ra e motivava l'istanza con la necessità di ovviare al grave pericolo dell'incolumità pubblica.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 19 settembre 2018, affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria dell'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di nella quale si dichiara che, in accoglimento dell'istanza presentata, la sig.ra è stata convocata per esercitare in data 7 settembre 2018, l'accesso richiesto del quale è stato redatto verbale controfirmato dalla stessa, e allegato alla predetta memoria.

Nella seduta del 4 ottobre u.s. la Commissione, dichiarata preliminarmente la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, ottenere dalle parti alcuni chiarimenti.

Nel ricorso la sig.ra lamentava la “formazione del silenzio rigetto” sull’istanza presentata al Comune di avendo però, di fatto, esercitato l’accesso sia pur a cura di altra amministrazione.

Si invitava pertanto la ricorrente a precisare la propria doglianza - a fronte dell’avvenuto accesso presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di - e si chiedeva altresì a tale ultima amministrazione (o al Comune di stesso) di confermare se l’istanza d’accesso presentata al Comune di fosse stata dallo stesso trasmessa per competenza all’Ufficio Circondariale Marittimo di, che provvedeva alla risposta.

Nelle more i termini di legge rimanevano interrotti.

Successivamente è pervenuta nota della sig.ra la quale, in ottemperanza dell’incombente istruttorio disposto, forniva i seguenti chiarimenti. L’Ufficio Circondariale Marittimo di è intervenuto non già a seguito della trasmissione dell’istanza da parte del Comune di ma successivamente ad un esposto presentato dalla medesima la quale, esercitando il diritto di accesso presso il medesimo Ufficio, ha potuto ottenere soltanto i documenti in possesso dello stesso.

La ricorrente non ha potuto pertanto accedere ai documenti non comunicati all’Autorità Marittima e non in possesso di quest’ultima e, in particolare, all’istanza di autorizzazione alla realizzazione del corridoio di atterraggio presentata al Comune di e alla documentazione allegata dai richiedenti a corredo della stessa (progetto, planimetrie, dati catastali, documentazione relativa agli oneri di sicurezza e ai responsabili della stessa, requisiti oggettivi e soggettivi per la gestione del corridoio di atterraggio e per la sorveglianza, il costo della concessione e l’avvenuto pagamento dei relativi oneri da parte del concessionario, ecc.), alle delibere e determine comunali relative al piano spiaggia comunale e/o all’adeguamento al PIR approvato dalla Regione e a ogni altro atto connesso o conseguente con la gestione del demanio marittimo della località

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione, ricevuti i necessari chiarimenti, osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto, configurandosi l’accesso richiesto quale “accesso ambientale”. Tale speciale fattispecie delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo l’art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.

Quanto all’individuazione dei dati accessibili il nostro ordinamento considera “informazione ambientale” qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l’ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell’ambiente sia quella relativa alle attività, ai